



PIAGGIO & C.s.p.a.

Piaggio & C. S.p.A.

Assemblea ordinaria degli Azionisti
del 28/30 Agosto 2006

Relazione sulla proposta all'ordine del giorno ai sensi del
D.M. 437/1998

Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo della carica; determinazione dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti.



Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Vostra Società, previa determinazione del numero dei componenti dell'organo amministrativo e del periodo di durata della carica, per la determinazione del compenso spettante ai Consiglieri nominati, secondo le disposizioni statutarie e normative vigenti.

Con riferimento agli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, si ricorda che il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è stato nominato dall'Assemblea ordinaria del 30 marzo 2006 sino alla data della prima assemblea ordinaria della Società successiva alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Piaggio & C. S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

A seguito dell'avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Piaggio & C. S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario, in conformità a quanto indicato nel Prospetto Informativo relativo all'Offerta Pubblica di Vendita e all'ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della Società (cfr. Sezione I, Capitolo 16, paragrafo 16.4 del Prospetto Informativo pubblicato in data 16 giugno 2006), il Consiglio di Amministrazione di Piaggio & C. S.p.A. ha provveduto a convocarVi in Assemblea ordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di nomina del nuovo organo amministrativo, nonché le deliberazioni inerenti e conseguenti sopra richiamate.

A tal proposito, si ricorda che, a norma dell'articolo 12.1 dello Statuto sociale vigente, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a quindici. L'Assemblea ordinaria determina, all'atto della nomina, il numero dei componenti del Consiglio entro i limiti suddetti, nonché la durata del relativo incarico che non potrà essere superiore a tre esercizi, nel qual caso scadrà alla data



dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabili dalla legge, dallo Statuto e dalle altre disposizioni applicabili. Per quanto riguarda i requisiti per la carica di Amministratore della Società previsti dall'articolo 12.2 dello Statuto sociale vigente, si precisa che non possono essere nominati alla carica di Amministratore della Società e, se nominati, decadono dall'incarico, coloro che non abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: a) attività di amministrazione e controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali dotate di un capitale non inferiore a due milioni di euro; ovvero b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività della Società; ovvero c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o, comunque, in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società.

Sempre a norma dell'articolo 12.2 dello Statuto sociale, nel caso in cui l'Assemblea abbia determinato in più di sette il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, la stessa designa almeno un Amministratore indipendente in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani nonché i requisiti di indipendenza previsti dal codice di comportamento redatto dalla società di gestione del mercato regolamentato italiano in cui sono quotate le azioni della Società.

A norma dell'articolo 12.3 dello Statuto sociale vigente, la nomina dei componenti dell'organo amministrativo avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Ogni Azionista, nonché i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 D.Lgs. 58/1998, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di



una lista, né possono votare liste diverse. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale.

Le liste presentate dagli Azionisti devono essere depositate presso la sede sociale almeno dieci giorni liberi prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista, entro il predetto termine, devono depositarsi presso la sede sociale: (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste; (ii) un sintetico *curriculum vitae* dei candidati inclusi nella lista; nonché (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche. Ogni lista dovrà comprendere un numero di candidati pari al numero massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione indicato all'articolo 12.1 dello Statuto e, tra questi, almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 12.2 (come sopra indicato).

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione degli Amministratori si procede come segue: a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli Azionisti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne uno; b) il restante Amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista di cui al punto a) e che abbia ottenuto il maggior numero di voti espressi dagli Azionisti. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui



all'articolo 12.2 dello Statuto (come sopra indicato), il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui al precedente punto a), sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo.

A norma dell'articolo 12.4, nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando il disposto dell'articolo 12.2 dello Statuto sociale.

Successivamente alla nomina del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea degli Azionisti dovrà inoltre provvedere alla determinazione del compenso spettante ai Consiglieri nominati, secondo le disposizioni statutarie e normative vigenti.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Roberto Colaninno

Pontedera, 12 Luglio 2006